

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011130	15/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Umane	112010101

OGGETTO: Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2022

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012297 DEL 11/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 15/11/2022 11:19



Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE UMANE

VISTA la l. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

PREMESSO che il dipendente, identificato nell'allegato *“File Privacy”* non soggetto a pubblicazione, è in servizio presso questa Azienda Sanitaria, in qualità di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO l'art. 24 del D. L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modifiche nella L. 22/12/2011 n. 214 secondo il quale per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il requisito è rideterminato in 66 anni soggetto ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita, facendo salvo il limite di 65 anni per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento a qualunque titolo, entro il 31/12/2011;

VISTA La circolare n. 2 dell'08/03/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO L'art. 2 co. 5 del D. L. n. 101 del 31/08/2013 convertito con modifiche nella L. 125 del 30/10/2013 che ha fornito l'interpretazione autentica del citato art. 24 del D.L. n. 201/2011 specificando che *“per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del D.L. stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*;

VISTA la circolare n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 12 della legge 20/03/1975 n. 70 che fissa il limite ordinamentale per i dipendenti pubblici a 65 anni;

VISTO l'art. 38 del CCNL secondo cui, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista;

RILEVATO che, in base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale (65 anni) l'Amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione a qualsiasi titolo; invece, per i dipendenti che hanno maturato un diritto a pensione, l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per la finestra o per i casi di trattenimento in servizio autorizzati dall'Amministrazione) in presenza del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

VISTO l'art. 15 del D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito nella legge 28/03/2019 n. 26 recante "disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" che sospendendo retroattivamente l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti previsti per la pensione anticipata, ha stabilito che l'accesso alla stessa è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti;

#### ACCERTATO

- che il dipendente di cui all'allegato "File Privacy", al raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni, non aveva ancora maturato il diritto alla pensione anticipata;
- che lo stesso dipendente raggiunge il requisito minimo necessario per conseguire il diritto alla pensione anticipata a decorrere dall'01/12/2022 per cui deve essere collocato in quiescenza, d'ufficio, a decorrere dalla stessa data;

DATO ATTO che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente cessato è tenuto ad osservare il divieto di pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, a tenore del quale "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri [...]; tanto al fine di garantire il rispetto della legge 190/2012 e che è tenuto ad assicurare il trasferimento dei file relativi al lavoro svolto presso la ASL BA al proprio Responsabile di riferimento;

RITENUTO di dover collocare a riposo il dipendente di cui all'allegato "File privacy", a decorrere dall'01/12/2022, per limiti di età;

#### DETERMINA

- di prendere atto della cessazione dal servizio del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione, in servizio presso questa ASL in qualità di Dirigente Medico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'01/12/2022 (ultimo giorno di servizio 30/11/2022);

- di collocare, contestualmente, in quiescenza, per limiti di età, il suddetto dipendente a decorrere dall'01/12/2022;
- che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente cessato è tenuto ad osservare il divieto di pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, a tenore del quale "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri [...]; tanto al fine di garantire il rispetto della legge 190/2012 e che è tenuto ad assicurare il trasferimento dei file relativi al lavoro svolto presso la ASL BA al proprio Responsabile di riferimento;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio della ASL;

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis, L. 24190, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis, D. Lgs. 165/2001.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

**ONERI DI RISERVATEZZA:**



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Umane	
-----------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansone Carmen	 Firmato digitalmente il 11/11/2022 14:23
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 11/11/2022 14:32